

ALLEGATO D

alla DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10 DEL 24 aprile 2012 avente ad oggetto: "Progetto Interreg Ita-Slo Study Circles – Appalto realizzazione video didattico.- Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del codice dei contratti. ”.

“Indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento di un incarico relativamente alla realizzazione di azioni di animazione attraverso i media televisivi previsti dalla Misura 431: Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione del Piano di sviluppo locale del gruppo di azione Torre Natisone GAL”.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – CIG n° ZFA0F165B2 – CUP D19F11000030003

ART. 1 – ENTE APPALTANTE

Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail torrenatisonegal@gmail.com
Internet www.torrenatisonegal.it

Art. 2 – Procedura prescelta per l'affidamento del Servizio e criterio di aggiudicazione

1. Il Servizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi*, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato.
2. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta più bassa.

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Oggetto del contratto è la realizzazione delle azioni seguenti:

- a) Partecipazione ad incontri con il partenariato del progetto al fine di concordare i contenuti e le modalità della realizzazione del video DVD (massimo 3 incontri);
- b) Riprese (interviste ai partecipanti ai corsi Circoli di Studio – itinerari realizzati – ecc.) in area TNG – Collio e Slovenia-area confinante;
- c) Montaggio – spicheraggio, titoli ecc. bilingue;
- d) Realizzazione 100 copie video DVD (50 copie in lingua italiana e 50 in lingua slovena);
- e) Trasmissione sui territori GAL – Collio - Slovenia - Veneto orientale;
- f) Durata prevista 1 ora;
- g) Realizzazione di un estratto di 3 minuti;

Art. 4 – Durata del contratto relativo al Servizio

1. Il contratto avrà durata massima di mesi 4 con decorrenza dalla data di stipulazione e con termine non oltre al 30 settembre 2014.

Art. 5 – Codice CIG

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il codice CIG assegnato dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n° ZFA0F165B2 – CUP D19F11000030003

Art. 6– Sorveglianza sulla gestione del progetto

La sorveglianza sulla gestione complessiva del progetto è affidata al RUP.

Art. 7 – Importo massimo previsto

1. Il corrispettivo massimo previsto per il Servizio è pari ad €. 6.065,57 (IVA esclusa).

Art. 8 - Finanziamento della spesa

La spesa è finanziata con le risorse di cui al Progetto "STUDY CIRCLES" – Progetto di Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007/20013.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento RUP è il Direttore della Società.

Art. 10 - Verifica dell'esistenza dei rischi da interferenze con redazione del DUVRI

La fornitura dei servizi previsti dalla presente deliberazione non comporta rischi da interferenze.

Art. 11 – Requisiti per l'aggiudicazione

1. Possono essere aggiudicatari gli operatori economici di cui all'art. 34 del Codice dei contratti per i quali:

- a) non sussistano le condizioni di esclusione a sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione di cui all'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) i requisiti di capacità economico-finanziaria siano dimostrati, in sede di offerta, mediante la presentazione di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
Se l'operatore economico non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste alla lett. b), può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione di un istituto bancario dell'esistenza di affidamento in beneficio dell'operatore economico per un importo pari almeno al 50% del corrispettivo posto a base di gara riportato con il presente avviso. Qualora l'operatore economico sia uno dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1 dell'art. 34 del Codice dei contratti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento;
- c) abbiano i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
 - c.1 - siano imprese, individuali o associate secondo le disposizioni di cui agli artt. da 34 a 37 del Codice dei contratti. L'operatore economico che partecipi ad un raggruppamento o ad un consorzio non può far parte di altri raggruppamento o consorzi, ovvero concorrere singolarmente, pena l'esclusione del singolo operatore economico e dei raggruppamento o consorzi nei quali lo stesso partecipa. L'operatore economico non può avere amministratori o legali rappresentanti o procuratori in comune con altri operatori economici manifestanti interesse, pena l'esclusione dalla gara di tutti tali concorrenti.
 - c.2 – abbiano esperienza relativa all'oggetto del presente avviso, documentata da apposito materiale;
 - c.3 – abbiano la presenza nell'assetto organizzativo e/o a seguito di rapporti di collaborazione di figure professionali idonee all'espletamento del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal sottoscrittore la manifestazione d'interesse. In sede di aggiudicazione sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario è obbligato a:

- a) sottoscrivere il contratto;
- b) prendere in consegna ed attivare il servizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto;
- c) assunzione interamente a carico dell'aggiudicatario delle spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.).

Art. 13 – Inserimento logotipi

1. In riferimento a quanto previsto dalle *“Linee guida per l'applicazione dell'identità visiva per la realizzazione di interventi informativi e pubblicitari riguardante i progetti”* e dagli artt. 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1828/2006 relativi ad iniziative cofinanziate i materiali prodotti devono riportare i logotipi ivi previsti nelle forme indicate¹:

Art. 14 – Garanzie di esecuzione

1. Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario risponde della regolare esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, con l'intero suo patrimonio; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.
2. In caso di ritardo e/o inadempimento verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giornata di ritardo oltre alla riduzione proporzionale del compenso previsto nel caso di realizzazione parziale dell'attività prevista dalla presente convenzione.
3. In caso di adempimento parziale la società si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso ritenesse tale adempimento non congruo al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 15 – Variazione del servizio

1. Durante il periodo di validità del contratto, nel rispetto delle procedure di rito e di comune accordo, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi è sufficiente uno scambio di lettere tra le parti.

Art. 16 – Responsabilità

¹ Indicazioni sulla “visual identity” sono pubblicate sul sito del Programma <http://www.ita-slo.eu/>

1. L'aggiudicatario assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.
2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e/o dei soci lavoratori nei casi di cooperative.
3. E' inoltre tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio.
4. Analogo obbligo sussiste per i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa.

Art. 17 – Conoscenza delle condizioni di appalto

1. L'assunzione del servizio di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione delle condizioni offerte.
2. A tal fine il concorrente deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto e dalla lettera invito.

Art. 18 – Recesso unilaterale dalla convenzione

1. Il GAL, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del codice civile, potrà recedere dalla convenzione, tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'aggiudicatario.

Art. 19– Risoluzione del contratto

1. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
 - a) mancato inizio del servizio alla data stabilita;
 - b) interruzione non motivata del servizio;
 - c) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso la ditta appaltatrice verrà preventivamente diffidata ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
 - d) per qualsivoglia altro grave inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.
2. Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.
3. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

Art. 20 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 21 – Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione di cui al presente capitolato è competente il Foro di Udine.